



COMUNE DI BOLSENA

Provincia di Viterbo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del 31-07-2026

Oggetto: TRIBUTI. Modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti
TARI - Approvazione testo integrato

L'anno duemilaventisei il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 15:00 convocato, con avvisi consegnati a norma di legge, si è riunito in presenza il Consiglio comunale in seduta Straordinaria e in Prima convocazione. Assume la presidenza il Dott. Andrea Di Sorte - Sindaco assistito dal Segretario Comunale Simona Magalotti incaricato della redazione del presente verbale.

Dei consiglieri in carica, corrispondenti al numero dei consiglieri assegnati dalla legge al Comune di Bolsena, elencati in ordine di anzianità, risultano

Componenti	Qualifica	Presenti / Assenti
Di Sorte Andrea	Sindaco	Presente
Bruti Raffaella	Vice Sindaco	Presente
Emidi Daniele	Consigliere	Assente
Adami Riccardo	Consigliere	Presente
Stella Jacopo	Consigliere	Presente
Basili Andrea Jorge	Consigliere	Presente
Brischia Leonardo	Consigliere	Presente
Cardarelli Massimo	Consigliere	Assente
Parrano Simone	Consigliere	Presente
Masi Claudio	Consigliere	Presente
Cozza Caposavi Vesmile Francesco	Consigliere	Assente
Sanna Anthea	Consigliere	Assente
Polsi Emilia	Consigliere	Assente

Presenti 8 - Assenti 5

Il presidente, accertato il numero legale, illustra il punto all'o.d.g., oggetto del presente verbale, quindi mette ai voti la seguente proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- [l'art. 1, c. 639, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#) (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- [l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#) che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, con l'eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamato [l'art. 1, cc. 641-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#) (Legge di Stabilità 2014);

Considerati inoltre:

- [l'art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#) recante disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- [l'art. 149, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#) che recita: *"3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza [dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*
- [l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388](#) che dispone: *"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui [all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";*
- [l'art. 3, c. 5-quinquies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228](#) che dispone: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga [all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine*

del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;

- *l'art. 1 comma 677 della Legge 199/2025 che all'articolo 1 comma 677 che ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari stabilendo “All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « 30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio».”*

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della disciplina sulla Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n 7 del 22/03/2023 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 06/06/2025;

Ritenuto opportuno apportare delle modifiche per meglio specificare nel Regolamento: la determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche (art 16), le riduzioni per le utenze domestiche (art 22), la dichiarazione di inizio occupazione (art 31), sanzioni ed interessi (art. 35) e norme finali e di rinvio (art 40 e 41) per una maggiore chiarezza nei confronti dei contribuenti e per armonizzare il Regolamento alla normativa vigente, sostituendo integralmente il testo degli articoli suddetti;

Considerato che le modifiche e le integrazioni proposte al Regolamento, per una più semplice consultazione, rendono opportuno e necessario procedere ad approvare il nuovo testo del Regolamento della tassa sui rifiuti;

Richiamati:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'articolo 15, comma 1 – lettera a), del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, ove si prevede che: “15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse

nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- il comma 15 ter del suddetto art. 13 del D.L.n.201/2011, che prevede che gli atti relativi alla Tari sono applicabili dal 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono a condizione che la pubblicazione sul sito internet <http://www.finanze.gov.it/> avvenga entro e non oltre il 28 ottobre dello stesso anno e che, a tal fine, essi devono essere trasmessi, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Ragioneria e Tributi;

Dato atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione contabile, in data 28.07.2026 prot. n. 8337(verbale n.51/2026), ai sensi [dell'art. 239, c. 1, lett. b\), n. 7, D.Lgs. n. 267/2000](#) (TUEL);

Visto il [D.Lgs n. 267/2000](#) (TUEL);

Visto lo Statuto comunale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 29/12/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2026/2028;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 29/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bolsena per l'anno 2025 ed il Bilancio per il Triennio 2026/2028;

Tutto ciò premesso, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con la seguente votazione:

- Presenti e votanti n. 8
- Voti favorevoli n. 8 (Andrea Di Sorte, Raffaella Bruti, Riccardo Adami, Jacopo Stella, Andrea Jorge Basili, Leonardo Briscia, Simone Parrano e Claudio Masi)

- Voti contrari n. 0
- Astenuti n. 0

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate,

- 1) di modificare il vigente *“Regolamento per l'applicazione della disciplina sulla Tassa sui Rifiuti (TARI)”* approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 06/06/2025 sostituendo integralmente il testo degli articoli 16, 22, 31, 35, 40 e 41;
- 2) di approvare il nuovo testo del *“Regolamento per l'applicazione della disciplina sulla Tassa sui Rifiuti (TARI)”*, riportato in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto, inoltre, che ai sensi [dell'art. 53, c. 16, L. n. 388/2000](#), il regolamento produce effetti dal 1° gennaio 2026;
- 4) di dare mandato al Responsabile del servizio di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato *“Regolamento per l'applicazione della disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”*;
- 5) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della deliberazione e dell'allegato regolamento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto [dall'art. 1, c. 767, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#) nelle forme indicate dal D.M. MEF 20 luglio 2021 *“Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”*;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

constatata l'urgenza di provvedere, ritenuto di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto, con votazione dal seguente esito resa nei modi e forme di legge:

- Presenti e votanti n. 8

- Voti favorevoli n. 8 (Andrea Di Sorte, Raffaella Bruti, Riccardo Adami, Jacopo Stella, Andrea Jorge Basili, Leonardo Briscia, Simone Parrano e Claudio Masi)
- Voti contrari n. 0
- Astenuti n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
F.to Simona Magalotti

Il Sindaco
F.to Dott. Andrea Di Sorte

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 L. 69/2009 e s.m., dal 11-08-2026 al 26-08-2026 (n° 1156 reg. pubbl.) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
f.to Simona Magalotti

Pubblicata all'albo pretorio on-line nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 L. 69/2009 e s.m., per 15 giorni consecutivi, dal 11-08-2026 al 26-08-2026, esecutiva il 31-07-2026, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Segretario Comunale
f.to Simona Magalotti

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica (art.49, comma 1, Dlgs 267/2000)

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Antonella Menichetti

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile (art.49, comma 1, Dlgs 267/2000)

Il Responsabile di ragioneria
f.to Dott.ssa Maria Antonella Menichetti

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Simona Magalotti